



A tutto il personale di  
AGESP S.p.A.  
AGESP Energia S.r.l.  
AGESP Attività Strumentali S.r.l.

e pc: Giampiero Reguzzoni –  
Amministratore Unico di AGESP  
S.p.A.  
Giuseppina Basalari –  
Amministratore Unico di AGESP  
Energia S.r.l.  
Alessandro Della Marra –  
Amministratore Unico di AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Collegio Sindacale di AGESP  
S.p.A.  
Collegio Sindacale di AGESP  
Energia S.r.l.  
Collegio Sindacale AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Dott. Mario Anaclerio –  
Organismo di Vigilanza  
Arch. Ferruccio Croce Colla  
RSP / Covid Manager  
Sig. Faraci Carmelo – RLS  
AGESP S.p.A.  
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig.  
Rosario Furfaro RLS AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS  
AGESP Energia S.r.l.  
Dott. Carlo Emilio Raineri -  
Medico Competente

**Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 3007 - AGESP S.p.A.**

**Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 7397 - AGESP Energia S.r.l.**

**Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 6663 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.**

**Oggetto: "Green Pass" in ambito lavorativo – Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e  
DPCM 12 ottobre 2021 – Obbligo della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo**

Busto Arsizio, 13 ottobre 2021

**ORDINE DI SERVIZIO N° 14 - AGESP S.p.A**

**ORDINE DI SERVIZIO N° 17 - AGESP Energia S.r.l.**

**ORDINE DI SERVIZIO N° 15 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.**

Il presente Ordine di Servizio viene emesso, anche a seguito di svariate riunioni organizzate con Responsabili di Settore, RLS, RSPP e medico competente nell'intento di condividere il più possibile il *modus operandi* da adottare, in riferimento al Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, entrato in vigore il 22 settembre 2021, che disciplina le ultime misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*, le cui disposizioni saranno applicate **dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021.**

Nella redazione del documento sono recepite, altresì, le indicazioni di cui alle linee guida contenute nel DPCM emanato il 12 ottobre u.s..

Come anticipato nella Comunicazione di Servizio n. 9 - AGESP S.p.A / n. 13 - AGESP Energia S.r.l. / n. 10 - AGESP Attività Strumentali S.r.l., nello specifico, il Decreto sopra richiamato prevede l'obbligo del "Green Pass" per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, e dispone che il rispetto di tale prescrizione sia in capo al datore di lavoro ed al committente (per i lavoratori operanti presso le sedi aziendali a fronte di contratti di affidamento lavori e/o servizi), indicando che i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, *"le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche [...], anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro"*, e individuando *"con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento [...] delle violazioni"*.

Si riportano, pertanto, di seguito, le indicazioni anche organizzative atte a soddisfare il rispetto dell'obbligatorietà del "Green Pass" presso le varie sedi di lavoro del Gruppo AGESP.

**Dal 15 ottobre 2021, dunque, tutti i dipendenti, oltre a tutti i lavoratori (fornitori, consulenti, professionisti, imprese, lavoratori autonomi, ecc.) che devono accedere ai luoghi di lavoro presso le sedi AGESP, dovranno possedere e mostrare su richiesta il "Green Pass" al personale autorizzato, identificato con atto formale di nomina (uniformato alle disposizioni contenute nell'art. 29 del GDPR e recante i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali) da parte Datore di Lavoro.**



Si precisa che il possesso del “Green Pass” è obbligatorio solo per lo svolgimento di attività lavorative o non per altri motivi (utenti delle farmacie, utenti dei parcheggi, clienti degli sportelli aziendali, persone che accedono per motivi diversi dal lavoro) per i quali non è richiesto alcun documento.

La verifica del certificato verde verrà eseguita sulla base giuridica del trattamento dei dati costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 ed in conformità all’art.13 del DPCM 17.6.2021 e agli articoli 1-2 e 3 del D.L. 127/21.

Il controllo, in particolare, sarà attuato mediante la scansione del QR code tramite l’app VerificaC19, che “mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione verde nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa”, fornendo tre possibili risultati: schermata verde se il certificato è valido in Italia e in Europa, azzurra se solo in Italia e rossa se non è valida e scaduta o in caso di errore nella lettura.

**Qualora il lavoratore risulti senza “Green Pass” o con un “Green Pass” non valido non potrà accedere al proprio posto di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato** fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato e i giorni non lavorati causa sospensione non concorrono al calcolo delle maturazioni riflesse (es. Tredicesima, Quattordicesima, ecc.).

Si segnala, inoltre, che l’eventuale ricorso al lavoro agile non può essere utilizzato per aggirare la mancanza di “Green Pass”.

Il controllo verrà effettuato prioritariamente all’atto dell’accesso al luogo di lavoro; qualora la verifica non venga effettuata all’ingresso, per motivi organizzativi e/o di turnazione, dovrà essere comunque realizzata con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente.

Se per esigenze operative ed organizzative di servizio si renderà necessario, si potrà richiedere al lavoratore il controllo del “Green Pass” anticipatamente – fino ad un massimo di 48 ore prima – rispetto all’inizio del turno di lavoro.

Dal punto di vista operativo, la normativa vigente prevede che non si possa richiedere ai dipendenti di consegnare o inviare il proprio “Green Pass”; la verifica in parola, pertanto, deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può, quindi, comportare in alcun caso la raccolta dei dati dell’interessato.

Gli addetti alla verifica non vedranno alcuna informazione sulla durata della certificazione verde e non potranno sapere se il certificato è generato da un vaccino, una guarigione o un tampone (valido 48 ore nel caso di test rapido e 72 ore nel caso di test molecolare), che hanno scadenze diverse.

I dati personali sopra citati saranno solo presi in visione, ma non memorizzati sul dispositivo; nel caso si abbia a disposizione solo il “Green Pass” in formato cartaceo, sarà opportuno piegare il foglio in modo da mostrare solo il codice e nascondere i dati personali da non mostrare; le attività di verifica del “Green Pass” o della certificazione di esenzione comportano un trattamento dei dati personali.

In particolare, i dati oggetto di trattamento sono:

- le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato o l'informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un “Green Pass”.

Al fine di rendere efficace l'attività di verifica, i soggetti delegati al controllo delle certificazioni verdi, identificati presso le varie sedi e luoghi di lavoro aziendali, saranno dotati, oltre che di *smartphone* con installata l'*app* di cui sopra, di un “registro” (Registro controllo presenze unificato Gruppo AGESP\_rev.01) sul quale annotare:

- identificazione del lavoratore
- data e orario
- luogo
- indicazione dell'avvenuto controllo del “Green Pass”.

Il “registro” sopra citato andrà a sostituire l'attuale documento utilizzato per l'annotazione della rilevazione della temperatura corporea, che dal 15 ottobre 2021 sarà anch'essa verificata sul nuovo modulo.

Per inciso, si conferma che rimangono invariate le modalità di misurazione quotidiana della temperatura corporea.

Si precisa, altresì, che il lavoratore che non si presenta al lavoro e non comunica il motivo dell'assenza è passibile delle sanzioni previste dal CCNL di riferimento e non potrà avvalersi del regime agevolato previsto dalle disposizioni di cui al Decreto Legge in parola.

Per maggiori dettagli relativi all'argomento in parola, si rimanda all'apposita istruzione di lavoro IL 01 PO-SPP-02 “Obbligo della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo” elaborata nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ed allegata al presente documento.

Si rende, inoltre, noto che, per i dipendenti non vaccinati e/o non intenzionati a procedere con la somministrazione del vaccino anti COVID-19, la società mette a



disposizione dei lavoratori la possibilità di effettuare, nell'ambito delle frequenze previste dal Decreto in parola, i tamponi antigenici al prezzo calmierato di Euro 10,00 cad., a spese del lavoratore stesso, presso la Farmacia AGESP 1 di Viale Rimembranze 27.

A causa dell'alta affluenza alla Farmacia per le numerose prenotazioni da parte della cittadinanza, in via sperimentale, alcune specifiche giornate / fasce orarie sono state dedicate esclusivamente ai dipendenti del Gruppo AGESP:

- lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 8.30 alle 12.00.

Ricordando che, anche nelle giornate dedicate, l'effettuazione dei tamponi è comunque soggetta a prenotazione obbligatoria al numero telefonico 335 1696444 e verifica della disponibilità, si precisa che l'agevolazione in parola è riservata ai soli dipendenti di AGESP S.p.A. – AGESP Energia S.r.l. – AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Prealpi Gas S.r.l. (e non ai famigliari), che dovranno comunque procedere al di fuori del proprio orario di lavoro (o usufruendo delle proprie ore di ferie).

Resta sin d'ora inteso che alla Farmacia incaricata non potrà essere attribuita alcuna responsabilità rispetto alla tempistiche di rilascio del "Green Pass", attività dipendente da ATS Insubria.

Si segnala, tuttavia, che le linee guida di cui al DPCM in oggetto specificano che, *"nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021"*.

Al termine del periodo sperimentale che terminerà il 31 ottobre p.v., sulla base delle risultanze relative agli accessi eseguiti, le Società valuteranno se proseguire o meno con questo servizio dedicato.

Permanendo qualche dubbio interpretativo riguardo alcuni passaggi della normativa in argomento, ci si riserva di procedere tempestivamente con eventuali e successive comunicazioni, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte delle autorità competenti.

Certi di poter contare sulla collaborazione dei destinatari della presente al fine di contribuire al contenimento della diffusione del virus ed al mantenimento di un sereno clima aziendale, sia a beneficio dei lavoratori che nei riguardi dei soggetti esterni che a vario titolo vengono in contatto con i servizi erogati dalle società del Gruppo, si porgono cordiali saluti.



**Gruppo AGESP**  
*Il Direttore Generale*  
Dott. Gianfranco Carraro

***Allegati:***

- Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021
- DPCM 12 ottobre 2021
- IL 01 PO-SPP-02 "Obbligo della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo"
- Fac-simile "Registro controllo presenze unificato Gruppo AGESP\_rev.01"
- Informativa per il trattamento dei dati ai fini di verifica del possesso della certificazione verde (Green Pass) AGESP S.p.A. – AGESP Energia S.r.l. – AGESP Attività Strumentali S.r.l.